

REGOLAMENTO DELLE CONDIZIONI DI VENDITA PER LE ASTE DI BESTIAME SELEZIONATO DELLA FEDERAZIONE PROV. ALLEVATORI RAZZA BRUNA COOP. A.R.L., BOLZANO

A) Premessa generale – Ammissione

1. Sono ammessi alle aste soltanto i capi di proprietà dei soci della Federazione che abbiano tutti i requisiti di ammissione validi alla data dell'asta.

Le condizioni di ammissione e di garanzia sono adottate con delibera del consiglio di amministrazione e portate tempestivamente a conoscenza agli allevatori.

Gli animali presenti all'asta devono provenire da allevamenti ufficialmente indenni da Tubercolosi, Brucellosi, Leucosi ed IBR/IPV.

Nei casi di aste d'élite, di scioglimento di aziende, ecc. valgono norme speciali.

Per quanto riguarda la categoria torelli valgono le norme previste dal Regolamento Ufficiale Nazionale dei Mercati Concorso Torelli.

2. La prenotazione dei capi per la vendita all'asta avviene tramite il controllore zootecnico competente per zona mediante indicazione, almeno quattro settimane prima dell'asta, dei seguenti dati:

- numeri del L.G. dell'animale
- data di nascita
- data ultimo parto
- data ultima fecondazione

Una eventuale gravidanza dev'essere corredata dal relativo certificato di fecondazione.

3. Con l'atto di prenotazione il proprietario dell'animale dichiara di accettare le condizioni di vendita e di garanzia del presente regolamento.

4. La Federazione si riserva il diritto di sottoporre i capi prenotati ad una visita preventiva e di escludere dall'asta i capi eventualmente ammalati o trascurati o che presentano difetti di rilievo.

5. È compito dell'allevatore di procurarsi i certificati sanitari di volta in volta prescritti dalle autorità veterinarie e/o dalla Federazione.

6. Il venditore è tenuto a controllare tutti i dati riportati in catalogo e di segnalare prima dell'inizio dell'asta eventuali errori od omissioni (data di monta, data di nascita, ecc.). La Federazione non risponde per eventuali errori materiali nel catalogo. Fanno fede soltanto i dati ufficiali sul certificato genealogico.

B) Trasporto degli animali

Il trasporto degli animali alle aste è organizzato dalla Federazione a proprie spese. La Federazione declina qualsiasi responsabilità per ogni eventuale danno che gli animali dovessero riportare nel corso delle operazioni di trasporto.

Le spese di trasporto dopo l'asta e qualsiasi danno derivante da questo è a carico dell'acquirente.

Ogni capo dev'essere fornito di cavezza o corda idonea, che non può essere tolta dopo la vendita.

Ai tori dev'essere applicato inoltre l'anello nasale prima di portarlo in asta.

La mancanza o l'asportazione della cavezza o dell'anello nasale autorizza la federazione a detrarre il relativo prezzo, maggiorato di 10 volte, dall'importo di vendita dell'animale.

C) Classifica – Approvazione

1. Il giorno prima dell'asta i tori sono sottoposti all'approvazione secondo le norme del regolamento del libro genealogico nazionale e dalle norme in materia della Provincia Autonoma di Bolzano.

2. È compito del venditore presentare gli animali in tempo utile alla valutazione.

3. Il giorno prima dell'asta tutte le vacche e le giovenche sono sottoposte ad un controllo delle mammelle. Il controllo è effettuato da un esperto sotto la sorveglianza di un veterinario.

L'esame si estende sui seguenti punti:

- Controllo clinico sull'esistenza di:
 - papillomi
 - indurimenti di quarti mammari
 - infezioni gravi di diversa natura inclusa quelli sulla plica inguinale
 - formazione anche a tipo capezzolo con attacco diretto ad altro capezzolo con conseguente ostacolo alla mungitura.

Il risultato del rilevamento viene pubblicato nella lista di presentazione.

Tutte le vacche in lattazione saranno sottoposte, mediante California-test, al controllo del latte sul contenuto cellulare. In caso di test positivo, dal quarto o dai quarti di mammella interessati potrà essere prelevato un campione di latte per l'invio all'Istituto Zooprofilattico per l'esame batteriologico.

Capi con un contenuto di cellule somatiche sopra il numero stabilito del consiglio di amministrazione vengono posti in svendita senza garanzia per la sanità della mammella ma dovranno rispondere alle norme di cui al punto 3) "Garanzia per le femmine – d) difetti alla mammella " se il venditore non renderà nota la sussistenza di un eventuale difetto.

D) Aste

1. La Federazione ha il diritto e l'obbligo di offrire in vendita tutti i capi presentati ed ammessi all'asta, mediante contratto di commissione. Il contratto di commissione si perfeziona con la prenotazione del bestiame per la vendita all'asta. La Federazione in veste di commissionaria conclude il contratto di compravendita in nome proprio, ma per conto del committente (allevatore).

2. Il venditore è tenuto a presentare all'asta tutti i capi presentati ed ammessi.

Sono vietate le vendite private prima dell'asta.

3. L'asta viene tenuta secondo l'ordine indicato nella lista di presentazione. Le offerte potranno essere fatte soltanto con l'uso dell'apposita paletta, la cui consegna si effettuerà solo previa indicazione delle generalità e apposizione della firma. Le palette sono di uso strettamente personale.

4. Aggiudicatario e quindi acquirente è colui che ha fatto l'offerta più alta. L'aggiudicazione è vincolante per l'acquirente. Con la partecipazione all'asta egli accetta il presente regolamento.

5. È vietato fare offerte di acquisto da parte del proprietario. In caso di inosservanza l'allevatore può essere escluso dalle aste per un periodo da stabilirsi dagli organi competenti della Federazione.

6. Il banditore d'asta è tenuto ad aggiudicare il capo soltanto a colui che si sia servito della paletta. Qualora il banditore sia sfuggito che dopo l'aggiudicazione altri acquirenti abbiano manifestato palesemente il loro interessamento all'acquisto, egli può revocare tale precedente aggiudicazione, sempreché la bestia si trovi ancora nella sala d'asta.

7. Se il venditore non accetta il prezzo, lo deve dichiarare in modo inequivocabile prima di lasciare la sala d'asta. Un reclamo tardivo non viene tenuto in considerazione.

8. Il prezzo di aggiudicazione è il prezzo base al quale va ad aggiungersi l'IVA nell'aliquota prevista dalla legge ed eventuali altre spese nell'entità stabilita. Il prezzo finale viene immediatamente reso noto.

E) Spese e tariffe

1. Per coprire le spese derivanti dalla organizzazione dell'asta, il consiglio di amministrazione della Federazione stabilirà a carico del singolo venditore la quota parte delle spese. Detta quota comprende il posteggio, foraggiamento, certificato genealogico, attestazione sanitaria, trasporto, ecc.

2. Soggette alla quota di spesa nella stessa misura sono le vendite in stalla dopo l'asta, i quali devono essere denunciate presso l'ufficio del mercato con l'indicazione dell'acquirente e del prezzo realizzato, e così anche le vendite di capi non ammessi all'asta (per esempio: per produzione insufficiente e/o altri vizi e difetti).

3. Sono dovute in misura intera le spese per i capi già prenotati, ma venduti prima dell'asta. Per il calcolo delle spese è preso per base il prezzo medio della categoria di cui trattasi (vacche, giovenche, manze, ecc.). Da questa norma sono esclusi i capi che, senza colpa dei venditori, non abbiano potuto essere presentati per causa di forza maggiore. In questo caso occorre una dichiarazione scritta del controllore competente e, su richiesta della Direzione della Federazione, un attestato veterinario.

4. Per le vendite in stalla a domicilio o all'asta non denunciate, al venditore sarà addebitato il doppio delle spese.

F) Pagamento e trasporto degli animali venduti

1. L'acquirente – se non è pattuito diversamente è tenuto a pagare l'intero prezzo d'acquisto alla cassa prima del carico del bestiame.

2. In caso di proroga del pagamento immediato, la Federazione è autorizzata a calcolare gli interessi sull'importo totale al tasso corrente.

3. Al rifornitore del mercato o al venditore sarà liquidato, mediante assegno bancario o accreditamento entro breve termine dopo l'asta, il ricavo della vendita al netto dell'indennità dovuta e sempreché nel frattempo da parte dell'acquirente non sia pervenuto un reclamo fondato.

4. Il bestiame rimane di proprietà del venditore fino al completo pagamento del prezzo di vendita più IVA ed ev. altre spese.

G) Garanzie

1. Generalità

a) Per quanto non espressamente disposto di seguito, si rinvia agli usi locali della Provincia di Bolzano, fissati dalla Camera di Commercio ed agli articoli 1471 e da 1490 a 1497 dal C.C.

b) Per difetti dell'animale risponde in ogni caso il venditore e non la Federazione degli allevatori. Il venditore risponde per tutti i vizi e difetti palesi ed occulti, qualora non siano stati resi noti prima della vendita all'asta dell'animale.

c) Il venditore non risponde per i vizi/difetti provocati dopo il passaggio di proprietà dell'animale all'acquirente. Tale passaggio si verifica nel momento in cui la bestia è legata con cura al posto previsto nella stalla di vendita, appena si è conclusa la presentazione dall'animale nella sala d'asta.

d) Il venditore non risponde per vizi/difetti, occulti o palesi che siano, qualora questi siano stati resi noti prima dell'inizio dell'asta.

e) L'acquirente perde il diritto di reclamo se non denuncia i vizi/difetti entro i termini di cui al presente regolamento.

f) Il reclamo dev'essere fatto mediante lettera, al venditore o alla Federazione oppure verbalmente alla Federazione. In caso di dubbio circa le tempestività del reclamo, farà fede la data del timbro postale.

g) La garanzia decorre dal giorno della relativa asta.

2. Garanzie per i tori:

a) Garanzia contro il battere della lingua:

Il venditore garantisce che l'animale non ha il difetto/vizio del battere della lingua e che non è ricorso a espedienti per nascondere.

Si riconosce tale vizio se l'animale batte almeno una volta vistosamente la lingua entro cinque ore dopo il foraggiamento. Il vizio dev'essere verificato in presenza di due testimoni estranei all'azienda oppure in contraddittorio del venditore stesso.

b) Abilità alla monta:

È considerato abile alla monta il toro che, con un tempo di preparazione di circa 10 minuti, riesca a montare almeno due di tre femmine in calore a distanza di un giorno per ciascuna. Qualora il toro non rispondesse alla richiesta succitata il venditore ha diritto, entro il tempo massimo di due settimane, di riportare il toro nella propria stalla per la verifica della prova contraria. Se è richiesta la presenza di testimoni, devono essere chiamate almeno due persone estranee dall'azienda. Se il toro nella stalla del venditore risponde ai minimi richiesti, l'acquirente è tenuto a ritirare definitivamente il toro e a risarcire al venditore le spese sostenute sempreché non è stato applicato un trattamento con ormoni.

c) Abilità alla fecondazione:

Il venditore è tenuto a prestare garanzia per la normale abilità alla fecondazione. Tale abilità si presume quando di 10 femmine montate a distanza di un girone ciascuna, almeno la metà delle stesse sia rimasta gravida dopo il primo salto. In caso di dubbio esito di tale prova si dovrà fare ricorso ad accertamenti di laboratorio presso l'Istituto Zooprofilattico per verificare la sana predisposizione al concepimento delle femmine. La dichiarazione del non-concepimento deve risultare da certificato veterinario.

d) Idoneità alla fecondazione artificiale:

Il venditore garantisce l'idoneità del torello per la fecondazione artificiale (minimi genealogici e genetici esclusi)

e) Cattiveria.

3. Garanzie per le femmine:

a) Garanzia contro il battere della lingua (si rinvia a quanto detto per i tori).

b) Garanzia per la gravidanza:

Il venditore garantisce la gravidanza come da certificato di fecondazione e solo per gravidanze di oltre tre mesi; quelle inferiori hanno solo valore informativo e perciò non

rientrano nelle norme di garanzia se non dichiarato diversamente.

In caso di parto oltre il 305° giorno di gravidanza, l'acquirente ha diritto alle spese di foraggiamento dal 300° giorno di gravidanza fino a quello del parto. La mancata gravidanza è causa di annullamento del contratto. Per i parti oltre il 305° giorno l'acquirente può far accertare l'esatta paternità del vitello mediante la formula eritrocitaria, sempre che siano ancora vivi i genitori ovvero che siano già stati rilevati i loro gruppi sanguigni. In caso di nonrispondenza degli esiti di tale prova con la genealogia denunciata, l'acquirente ha diritto ad una riduzione del prezzo d'acquisto nella misura del 30%.

In ogni caso le spese sostenute dall'acquirente per gli accertamenti sopraindicati vanno a carico dello stesso.

c) Ermafrodito (freemartinismo)

Il venditore di una vitella e manzetta garantisce, che l'animale non è un ermafrodito. All'acquirente spetta una riduzione del prezzo d'acquisto nella misura del 50%.

d) Difetti mammari:

Il venditore di una **vacca in lattazione** si assume la garanzia di non sussistenza dei seguenti difetti alla mammella, sempreché gli stessi, su richiesta del venditore, non vengano resi noti pubblicamente prima dell'asta.

- quarti con lesioni indurative e fibrosclerotiche. Un quarto è pure considerato difettoso quando rende meno latte del quarto opposto.
- fistola al capezzolo e alla mammella
- ferite fresche e cicatrici
- atresia del dotto galattoforo
- fuoriuscita di secreto nel caso di cap. amputato
- mastite. Tutti i capi vengono sottoposti all'esame del numero di cellule somatiche nel latte dell'ultima mungitura. Le vacche che superano un contenuto di cellule superiore alla soglia stabilita dal consiglio di amministrazione vengono venduti senza garanzia per la sanità della mammella. La garanzia per vizi e difetti alla mammella è limitata ai soli casi non denunciati entro il termine previsto da presente regolamento.

Per quanto riguarda i difetti alla mammella delle giovenche vale la seguente norma:

- All'acquirente spetta la seguente riduzione del prezzo nel caso di quarti di mammella con lesioni indurative e/o ciechi:

- **manze a tre mammelle**

Prezzo d'acquisto	riduzione
fino a 1.033 €	10 %
da 1.034 € - 1.290 €	15 %
da 1.291 € - 1.550 €	20 %
da 1.551 € - 1.807 €	25 %
sopra 1.808 €	30 %

- **manze a due mammelle**

Riduzione come a tre mammelle più 10 %.

- **manze a una mammella**

Riduzione come a tre mammelle più 20 %.

L'acquirente deve dimostrare con un attestato veterinario l'esistenza del difetto prima dell'acquisto.

- L'acquirente di una manza gravida ha diritto a una riduzione del prezzo di 10% nel caso di fistole al capezzolo.

e) Garanzia di produzione per le giovenche:

Nei casi di garanzia data sulla produzione delle giovenche, si rinvia alle disposizioni allegate, se del caso, al presente regolamento.

f) Corpi estranei

Tale presenza deve risalire al periodo antecedente all'asta e comprovato con attestato veterinario.

g) Il venditore garantisce inoltre che l'animale non manifesta altri vizi/difetti, come per esempio calci durante la mungitura e cornate sul pascolo. In genere si presume che la vacca in lattazione tollera la mungitura meccanica. In caso contrario il venditore deve dichiarare prima dell'asta che la vacca proviene da un'azienda con mungitura a mano.

H) Termini per la denuncia dei vizi/difetti da parte dell'acquirente:

- abilità alla monta: 4 settimane
- abilità alla fecondazione: 4 mesi (dopo il compimento del 12esimo mese di vita del torello)
- gravidanza: 6 settimane
- prova della paternità mediante il gruppo sanguigno: 3 mesi
- vizi/difetti della mammella di animali in lattazione: 5 giorni lavorativi
- giovenche a tre, due e una mammella: 5 giorni lavorativi dopo il parto
- battere della lingua: 10 giorni lavorativi
- cornate (cattiverie al pascolo): 10 giorni lavorativi (limitatamente alle femmine)
- calciare durante la mungitura: 5 giorni lavorativi
- non rispondenza della data di fecondazione: 10 giorni lavorativi dopo il parto
- corpi estranei: 10 giorni lavorativi
- prollasso vaginale: 10 giorni lavorativi
- cattiveria (torelli): 5 giorni lavorativi
- Malattie croniche dell'apparato digestivo o respiratorio: 5 giorni lavorativi
- ninfomania: 10 giorni lavorativi

Per tutti gli altri vizi, difetti e malattie, indici di un evidente minor valore, che comporti cioè l'indattabilità all'allevamento o pregiudichi il futuro rendimento, risponde il venditore se una perizia veterinaria provi in modo inequivocabile l'esistenza del difetto prima dell'acquisto. Le "influenze bovine" e le conseguenze di

esse, introdotte con l'acquisto, non rientrano nelle norme di garanzia.

L'esistenza di capezzoli soprannumerari o amputati non viene considerato difetto fuorché l'esistenza di capezzolo supplementare con attacco diretto ad altro capezzolo.

I) Considerazioni finali:

In caso di risoluzione del contratto di acquisto in seguito alla mancata prestazione della garanzia per uno dei vizi/difetti appena citati, il venditore è comunque obbligato a ritirare a sue spese l'animale qualora non si giunga ad un'intesa sulla riduzione del prezzo di vendita. In caso di risoluzione del contratto, il prezzo di vendita dev'essere interamente restituito alla Federazione entro 8 giorni. L'acquirente ha diritto al rimborso delle spese sostenute, nonché a quelle del foraggiamento. Queste ultime spese possono essere chieste solamente a partire del 10 giorno dalla data di compravendita.

In caso di controversie, come pure per conflitti di interpretazione, la Federazione presta la propria opera di mediazione. Qualora il tentativo di conciliazione non porresse alla composizione della lite, la questione viene sottoposta all'esame del comitato esecutivo della Federazione per un chiarimento definitivo. Il verdetto è vincolante per entrambe le parti.

Sono esclusi dall'asta capi sui quali vengono rilevati malattie contraggiosi da parte dall'autorità veterinaria.

Perquanto riguarda le garanzie e le condizioni di ammissione all'asta valgono i minimi stabiliti dal consiglio di amministrazione (età, data parto, stato di gravidanza, produzioni, requisiti genealogici).

Nel caso che l'acquirente chiede il test dei gruppi sanguigni si assume le relative spese.

Non si garantisce per eventuali errori sul catalogo.
Sono determinanti i dati sul certificato genealogico.